

**DECRETO DEL SINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**n. 536 - 39143/2015**

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI VIGONE – VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ**

**IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**Premesso** che per il Comune di Vigone:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato con deliberazione G.R. n. 18-1203 del 17/12/2010;
- ha approvato con deliberazioni C.C. n. 39 del 10/11/2011, n. 3 del 29/03/2012, n. 50 del 20/12/2011 e n. 47 del 27/11/2012 quattro Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 34 del 21/10/2015, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C., ai sensi del 5° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 06/11/2015 (pervenuto il 09/11/2015), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal 7° comma art. 17 della citata L.U.R.;  
(*pratica n. VP/029/2015*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 4.683 abitanti nel 1971, 5.148 abitanti nel 1981, 5.081 abitanti nel 1991, 5.058 abitanti nel 2001 e 5.217 nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in modesto decremento nel ventennio 1981-2001 ed un incremento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 4.116 ettari in territorio di pianura; sono presenti 26 ettari di aree boscate; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 1.707 ettari rientrano nella Classe I<sup>^</sup> (pari a circa il 41,5% della superficie comunale) e 1899 ettari nella Classe II<sup>^</sup> (pari a circa il 46% della superficie comunale); il territorio comunale si caratterizza pertanto per l'alta qualità del suolo a destinazione agricola;
- è compreso nell'Ambito 14 di approfondimento sovracomunale della "Pianura Pinerolese", rispetto al quale ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di

Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- appartiene alla Zona Omogenea 5 "Pinerolese"; le "zone omogenee" sono riconosciute dalla Città Metropolitana tenendo presenti l'identità storica, territoriale, sociale ed economica delle singole realtà, considerando anche altri parametri, quali l'organizzazione dei Servizi pubblici;
- fa parte del Patto Territoriale del Pinerolese, insieme ad altri 52 Comuni, a 3 Comunità Montane, alla Provincia di Torino (dal 1/1/2015 Città Metropolitana) e a numerosi enti, consorzi ed associazioni, il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- il PTC2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. non invidua ambiti produttivi di livello 1 o 2;
- è individuato dal PTC2 come "Centro Storico di media rilevanza";
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 129 di Carmagnola, n. 139 di Villafranca, n. 148 di Vigone, n. 152 di Zucchea e n. 159 di Macello;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dai Torrenti Pellice, Lemina ed Oitana;
- è attraversato dalle acque pubbliche dei Torrenti Oitana, Lemina, Pellice e Laghetti De'Lause Conset;
- è classificato sismico in **zona 3** in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 dell'08/05/2003 e n. 3519 del 28/04/2006 e della D.G.R. 11-13058/2010;
- tutela ambientale:
  - Biotopo di interesse Regionale - BR 10072 denominato "Zona umida di Zucchea";
  - Biotopo di interesse Regionale - BR 10078 denominato "Zona umida di Vigone";
  - sono presenti "fasce perifluviali" e "corridoi di connessione ecologica" di cui all'art. 47 delle N.d.A. del PTC2;

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 34 del 21/10/2015 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone di:

- aggiornare il quadro normativo e cartografico del P.R.G.C.
- adeguare le previsioni del P.R.G.C. alle mutate esigenze economiche.

A tal fine, nella variante, "sono stati inseriti interventi strutturali ed infrastrutturali ritenuti necessari per aumentare l'operatività del P.R.G.C. nel settore dei servizi, della residenza e delle attività produttive". In particolare, la Variante propone le seguenti modifiche:

1. modifiche Area "IR1" – introduzione Sub-Aree di intervento;

2. riduzione dell'area normativa "IN4" con l'esclusione di una porzione di terreni che tornano in area agricola;
3. riconoscimento di Area Produttiva "IE7" per il distributore di Carburante esistente su S.P. 139; [ **incompatibile con la "Prescrizione che esige attuazione" di cui all'art. 25 comma 1 delle N.d.A. del PTC2, ai sensi della quale "restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo; la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello definiti al precedente art. 24, comma 5, lettera a)"** ];
4. assunzione di nuova cartografia catastale georeferenziata e correzione cartografica degli elaborati di Piano con l'introduzione delle fasce di rispetto stradali sulla viabilità provinciale;
5. ampliamento dell'Area per attrezzature di servizio indicata con la sigla "SC9c";
6. modifica aree per Servizi pubblici del capoluogo: recepimento di aree per Servizi esistenti, ma non indicate nel Piano Regolatore e contestuale cancellazione di aree per Servizi per le quali non sussiste più un'effettiva pubblica utilità;
7. modifiche all'Area Normativa "ZT8";
8. adeguamento alle normative vigenti in campo Commerciale e di somministrazione di bevande e alimenti;
9. modifiche normative all'Area normativa "ZT2";
10. individuazione sulla cartografia di Piano degli usi civici;
11. modifiche normative all'Area normativa "ZT9";
12. area "ZT" correzione perimetrazione tipologie di intervento (tavola "D7") su edificio ubicato in via Cassotti Gassino;
13. revisione normativa Aree "IE25.1", "IE25.2";
14. revisione delle Norme di Attuazione e delle Tabelle d'area; le Norme tecniche di attuazione sono state integralmente rilette apportando numerose correzioni . Inoltre sono stati aggiornati i riferimenti legislativi e modificati alcuni specifici articoli come di seguito descritto:

Art. 1 - EFFICACIA DEL P.R.G.C. ED ELABORATI COSTITUENTI IL P.R.G.C. Sono stati introdotti i commi 6, 7, 8, 9, 10 relativamente alle problematiche inerenti la modifica della base cartografica.

Art. 7 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI ED ARCHIVIO CATASTALE URBANISTICO DEL COMUNE. È stato modificato il comma 2 che tratta le situazioni catastali in rapporto alle previsioni della Variante;

Art. 10 - SEDI VIABILI PUBBLICHE, E DI SERVITÙ PUBBLICA E PRIVATA. E' stato integrato con un nuovo comma 12 che norma le piste ciclabili;

Art. 13 - MUTAMENTI NELLE DESTINAZIONI D'USO DEGLI EDIFICI. E' stato modificato il comma 6 per inserire il divieto all'insediamento di attività produttive classificate "a rischio rilevante" ai sensi del D.lgs n.334/99 s.m.i.;

Art. 18 - STANDARDS URBANISTICI - AREE PER SERVIZI. Sono stati introdotti dei nuovi commi 17-20 che normano la perequazione edilizia;

Art. 36.3 - DISPOSIZIONI GENERALI. E' stato modificato il comma 1 punto f relativamente a deroghe di altezza nel centro storico;

Art. 38 - AREE RESIDENZIALI CONSOLIDATE E/O A CAPACITÀ INSEDIATIVA ESAURITA (E). Sono stati modificati il comma 7 in merito alla possibilità di utilizzare i diritti edificatori di aree per Servizi pubblici in cambio della loro cessione al comune; il comma 8 per consentire le modifiche di destinazione d'uso di edifici ad uso diverso dal residenziale, nelle aree contrassegnate con la lettera "E", inoltre detta norme per le attività che permangono nelle zone "E" escludendo quelle a rischio rilevante; il comma 10 che specifica che gli strumenti urbanistici esecutivi restano in vigore anche con convenzione edilizia scaduta per limiti temporali;

Art. 45 - CLASSI DI INTERVENTO NELLE AREE DESTINATE AD IMPIANTI PRODUTTIVI. Sono stati riformulati i commi 2 e 3;

Art. 47 - INTERVENTI AMMESSI NELLE AREE AGRICOLE PRODUTTIVE (EP - EPS) AREE AGRICOLE PRODUTTIVE (EP). Sono stati modificati il comma 2 relativo all'edificazione di case rurali ammettendo nuove costruzioni residenziali agricole solo se non viene preventivamente dimostrata la impossibilità di procedere al recupero di residenze agricole esistenti o di utilizzare strutture agricole anch'esse preesistenti; il comma 5 che norma l'impianto di nuove aziende agricole; il comma 6 lettera a) che precisa meglio quali sono i soggetti titolati ad ottenere il permesso per realizzare residenze rurali;

Art. 55 - AMBITI DI PREGIO AMBIENTALE/LOCALIZZAZIONE DI RISORGIVE E FONTANILI (EA-F). L'articolato è stato riformulato, in particolare i commi 7, 8, 9 che normano le fasce di contesto ai corpi idrici;

Art. 56 - ATTIVITÀ AMMESSE NELLE AREE AGRICOLE. Sono stati modificati il comma 1 per ammettere nelle aree agricole di tipo AA la realizzazione di manufatti leggeri, privi di fondazione e non stabilmente infissi al suolo per uso accessorio per l'esercizio dell'attività di allevamento ed addestramento (mangiatoie, abbeveratoi, ecc.); il comma 3 che tratta gli edifici rurali esistenti dismessi e/o non più utilizzati per l'attività agricola normandone il recupero;

Art. 59 - AREE ATTREZZATE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO (AP). Al comma 1 è stato specificato che tali aree non costituiscono standard urbanistici ai sensi dell'articolo 21 della L.R.56/77 s.m.i.;

Art. 60 - AREE PER IMPIANTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Sono stati variati i commi 2 che tratta i "pozzi" e il comma 3 che tratta i "depuratori", con la definizione delle aree di vincolo verso opere di presa, di pozzi e sorgenti di captazione d'acqua di acquedotti pubblici;

Art. 66 - DEHORS E CHIOSCHI. Sono stati modificati i commi 3,4 relativamente al regolamento per la realizzazione e disciplina d'uso dei chioschi ed al il rilascio del titolo abilitativo subordinato ad un atto di impegno unilaterale che garantisca l'eliminazione delle strutture edilizie temporanee allo scadere dell'autorizzazione;

ARTICOLO 73BIS - LOCALI SOTTOTETTO. E' stato introdotto un nuovo articolato che tratta la materia dei locali sottotetto in modo da chiarire in modo univoco come possono essere realizzati e quando concorrono alla formazione della superficie utile lorda, inoltre è stato inserito un comma che consente il recupero di quelli esistenti;

Art. 83 - **NORMATIVA SUI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.** L'articolato è stato snellito facendo riferimento alla specifica normativa vigente in materia;

**TITOLO X - CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA L.R. 28/99 COSI' COME APPROVATI NELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 OTTOBRE 1999 N. 563-13414."** **COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA** Tutto il titolo X è stato rivisto, riformulato e aggiornando. Sono state anche introdotte specifiche norme per gli esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti;

Art. 86.4 - **INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE EDILIZIA O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ.** L'articolato è stato integralmente stralciato in quanto riferito a norme obsolete.

Le schede allegate alle N.T.A. sono stata parzialmente modificate, in particolare:

- la scheda relativa alle zone "RA7" e "RA8" è stata modificata ammettendo attività di commercio al dettaglio;
- la scheda relativa alla zona "IE2" è stata modificata per recepire un progetto in deroga ai sensi della Legge 106/2011 e della circolare regionale n. 7/UOL del 2012 per intervento di riqualificazione urbana;
- le schede relative alle zone "IE 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 20, 25.2" sono state modificate ammettendo attività di commercio al dettaglio;
- la scheda relativa all'area "IR1" è stata modificata ammettendo la divisione in sub-aree. La capacità edificatoria relativa alle Su-Aree "sub\_b" e "sub\_f" (ex area per servizi "S21.1"), potrà essere utilizzata essere utilizzata nelle aree urbanistiche "IR1", "IN4", "IN4", "IE21", "IE22" assumendo le destinazioni d'uso proprie di zona. Nel caso di trasferimento della capacità edificatoria l'area che l'ha prodotta dovrà essere dismessa al demanio comunale;
- la scheda relativa all'area "IN4" è stata modificata prevedendo un SUE esteso all'intera area che dovrà prevedere la realizzazione della viabilità di accesso e della relativa area di svolta ove indicato nella tavola "D3" del PRGC. Il confine nord della nuova strada dovrà essere posizionato sulla linea di separazione tra le due aree normative. Le aree per servizi dovranno essere collocate lungo detta strada;
- la scheda relativa all'area "IN6" è stata modificata ammettendo attività di commercio al dettaglio;

**dato atto che:**

- ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione di adozione della Variante contiene *"la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale"* e contiene *"il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga"*, così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- l'Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale ha espresso, con Determinazione n. 15 del 18/02/2015, parere di esclusione della Variante dalla procedura

di VAS (previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni);

**visto** il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Provincia di Torino prot. n. 117148/lb6 del 15/07/2014;

**vista** la legge 7/04/2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

**visto** l'art. 1, comma 50, della legge 07/04/2014 n. 56 in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 05/06/2003 n. 131

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

**dato atto** che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: "*Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.*" (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

**vista** la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: "*contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*";

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi della Legge 56/2014 art. 1 comma 9, in data 14/04/2015, entrato in vigore il 01/06/2015;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente

prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

**tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dall'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;**

**constatato** che nella Deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al 2° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 23/12/2015;

**visto** il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 25/11/2015;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

**visti** gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

**visto** il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

**visto** l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## DECRETA

- 1. di esprimere**, ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 5 al P.R.G.C. del Comune di Vigone, adottato con deliberazione C.C. n. 34 del 21/10/2015, **presenta alcuni elementi di incompatibilità** con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con i progetti sovracomunali e con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo

40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo"; **si è rilevato un contrasto** tra la proposta n. 3 della Variante e le *"Prescrizioni che esigono attuazione"* contenute nel PTC2 e precisamente: pur rilevando la carenza di informazioni fornite nella Variante in merito alla modifica proposta, la previsione di trasformazione di un'area agricola non contigua al centro abitato, ove è ubicato un impianto di distribuzione carburanti, in area Produttiva "IE7" (impianti esistenti e confermati), per una superficie pari a mq 14.800, contrasta con la *"Prescrizione che esige attuazione"* di cui all'art. 25 comma 1 delle N.d.A. del PTC2, ai sensi della quale *"restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo; la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello ..."*;

2. **di dare atto** che con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate **osservazioni anche in merito alla classificazione della Variante**;
3. **di dare atto** che alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati e delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante, alla procedura di approvazione si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "se la....città metropolitana.....ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP .....o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ..... città metropolitana.....oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della.... città metropolitana....";
4. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Vigone per i successivi provvedimenti di sua competenza;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, lì 15/12/2015

per Il Sindaco della Città Metropolitana  
(Piero Fassino)

Il Vicesindaco della Città Metropolitana  
(Alberto Avetta)